



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

POLIZIA LOCALE

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 89 DEL 30/06/2025**

OGGETTO: ORDINANZA DI ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DELLA SOSTA SU VIA MARTIN LUTHER KING.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Premesso

- che la via Martin Luther King è strada a doppio senso di circolazione a doppia carreggiata, classificate ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera E) del D.lgs. 285/92 STRADA URBANA DI QUARTIERE, ricompresa nella delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 285/92 con la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 12/02/2019 e con l'ordinanza dirigenziale n. 152 del 27/09/2024;
- che sulla carreggiata nord della citata via, si dirama una carreggiata a doppio senso di circolazione a servizio dell'edificio sito al civico 31;
- sul fronte sud dell'edificio sito al civico 31 della via insiste un parcheggio pubblico con stalli di sosta a pettine su entrambi i margini;

Visto

- le esigenze rappresentate dalla struttura di residenza per anziani "Stella Marina Jesolo";
- la presenza ed il perimetro di delimitazione del cantiere edile di realizzazione dell'impianto natatorio comunale che rende disagiata l'accesso al terreno inerbito in adiacenza al canale di irrigazione privo di protezioni;

Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

Visto gli artt. 1, 5, 7, 20, 21 e 42 del D.lgs. 30.04.1992, n. 285 (codice della strada) e art. n. 179 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada);

O R D I N A

1. che sugli stalli di sosta con disposizione a pettine esistenti sull'area di parcheggio sita sul lato sud della residenza per anziani "Stella Marina Jesolo", **dal 15/5 al 15/9** di ogni anno la sosta sia consentita **tutti i giorni** con disco orario per un periodo massimo di **120'** nella fascia oraria **08:00 – 20:00**;
2. che i primi due stalli di sosta esistenti sul versante est della fila sud del su citato parcheggio, siano riservati ai veicoli al servizio di persone con ridotta o impedita capacità motoria ex **art. 188 cds**;
3. che l'accesso alla fascia di terreno inerbita esistente sul lato sud del cantiere edile di realizzazione dell'impianto natatorio comunale venga inibito con l'apposizione di **transenne** opportunamente evidenziate allo scopo.

All'Area Tecnica di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo l'installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

Ai sensi dell'articolo 3., comma 4., legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso ex d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm. al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex d.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.